



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 491/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SILANDRO (BZ) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 ottobre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7928 del 4 maggio 2018 con il quale è stata fissata per il giorno 21 ottobre 2018 la data dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano,

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Bolzano del 27 luglio 2018, n. 14399 recante *“Indizione dei comizi elettorali 2018”*, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 22 agosto 2018, con il quale sono stati indetti per il giorno 21 ottobre 2018 i comizi per l'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano;

VISTA la delibera n. 368/18/CONS, del 25 luglio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 21 ottobre 2018”*, la quale rinvia alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nella delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 3 ottobre 2018 (prot. n. 146393) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Silandro, anche a seguito della segnalazione presentata dal sig. Ernesto Rubini, del Partito Democratico della Val Venosta, in quanto sul numero di settembre del Bollettino del Comune di Silandro “*Gemeinde Rundschau*”, stampato e distribuito nel mese di settembre 2018 e consultabile sul sito istituzionale dell’ente, è stato pubblicato “*un articolo in cui il Sindaco Dieter Pinggera ripercorre il suo mandato illustrando la sua attività in veste di amministratore comunale e i suoi programmi politici*”. In particolare, il Comitato, nel rilevare che “*l’articolo è redatto dallo stesso Sindaco [...] ora candidato alle elezioni provinciali*” e che “*riporta il logo del Comune, una foto che ritrae il Sindaco in primo piano nonché la sua firma*”, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 e ha proposto l’applicazione della sanzione;

PRESO ATTO che il Comune di Silandro non ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati;

PRESA VISIONE di copia dell’articolo oggetto di segnalazione, allegato alla documentazione istruttoria, contenuto nel bollettino comunale “*Gemeinde Rundschau*”, di settembre 2018 n. 6/2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria, che riporta informazioni sulle attività svolte e sulle iniziative programmate dal Sindaco, la foto e la firma di quest’ultimo e il logo dell’ente;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alle consultazioni elettorali per le elezioni provinciali del 21 ottobre 2018, trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse, fra le quali è incluso il Comune di Silandro;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Silandro del bollettino comunale *“Gemeinde Rundschau”* contenente l’articolo oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione ricade nel periodo di divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alla campagna per le elezioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto la pubblicazione del bollettino e dell’articolo in questione sul sito istituzionale del Comune di Silandro è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dall’amministrazione comunale di Silandro attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’articolo oggetto di segnalazione, contenuto nel bollettino comunale *“Gemeinde Rundschau”* n. 6/2018, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità dell’iniziativa ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto le informazioni e le notizie riportate ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che tale articolo riporta informazioni sulle attività svolte e sulle iniziative programmate dal Sindaco, la foto e la firma di quest’ultimo e il logo dell’ente;

CONSIDERATO, inoltre, l’articolo oggetto di segnalazione, appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle attività svolte dal Sindaco Dieter Pinggera, candidato alle elezioni provinciali;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano in ordine alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Silandro;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO che, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, è necessario un comportamento conformativo dell'amministrazione consistente nella cessazione della condotta illecita e nella rimozione delle sue conseguenze attraverso la rimozione dal sito istituzionale dell'ente dell'articolo oggetto di segnalazione, pubblicato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Silandro (BZ) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un articolo a firma del Sindaco Dieter Pinggera contenuto nel bollettino comunale *“Gemeinde Rundschau”* n. 6/2018. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata al Comune di Silandro e trasmessa al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi